STATUTO
UNIONE COLLINARE
VIA FULVIA

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1.L' Unione dei Comuni della Comunità Collinare Via Fulvia, nel prosieguo denominata "Unione", è costituita per libera adesione dei comuni di: Castello di Annone (AT), Cerro Tanaro (AT), Refrancore (AT) e Rocchetta Tanaro (AT) espressa dai relativi Consigli Comunali, in attuazione dell'art.32 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi pubblici **di seguito indicati.**

2.L'Unione è costituita al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento dei limiti e degli squilibri economico-sociali, di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

3. L'Unione è Ente Locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente Statuto.

4.Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti;

5. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata per tutti i propri Comuni associati le seguenti funzioni fondamentali:

a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

c) edilizia scolastica, (per la parte non attribuita alla competenza delle Province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

6. L'Unione esercita, inoltre, per i Comuni associati i seguenti servizi:

- Centrale Unica di Committenza (CUC);
- Commissione Locale per il Paesaggio;
- Organismo Individuale di Valutazione/Nucleo di Valutazione;
- Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Commissione di Vigilanza pubblico Spettacolo;
- Sportello Unico per le Attività Produttive

7. Le risorse umane, patrimoniali, strumentali e finanziarie necessarie per la gestione delle suddette funzioni sono reperite utilizzando prioritariamente quelle in essere presso i Comuni associati tramite procedura di trasferimento funzionale, anche previo periodo sperimentale mediante comando di personale. Dette risorse, ove necessario, sono implementate con quelle dell'Unione previa adozione dei necessari atti di programmazione economico-finanziaria.

8. L'Unione può esercitare inoltre, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economiche, umane e strumentali, tutte le funzioni e tutti i servizi di competenza comunale.

9. Le modalità attuative di ciascuna delle funzioni fondamentali e di ognuno dei servizi di cui sopra sono disciplinati da specifico regolamento deliberato dalla giunta dei comuni e dell'unione, formalizzato ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.

10. All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto.

11. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi ed alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

12. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

13. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
b) l'armonizzazione dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali previsto dalla legge come obbligatorio per i comuni di popolazione inferiore a 5000 abitanti, assicurando un uso equo delle risorse;
c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico,storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;
d) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;
e) perseguire l'autogoverno;
f) progressiva integrazione tra i Comuni al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio.

Art. 2 - Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.
2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 3 - Risorse finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo i seguenti criteri:
    a) Una quota minima (criterio non prevalente) identica per ciascun comune aderente
    b) In base all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
    c) Dei benefici derivanti dalla fruizione dei servizi (criterio prevalente)
5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.
6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
7. E' peraltro lasciata ad apposito regolamento l'individuazione dettagliata dei criteri di ripartizione delle spese relative ad ogni singola funzione, in base alla peculiarità di ciascuna funzione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Statuto.

Art. 4 - Adesioni all'Unione

1. Successivamente alla Costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio dell'Unione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L'ammissione ha effetto dal l° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli Comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo Statuto dell'Unione.

4. Il Comune che aderisce all'unione successivamente alla sua costituzione è tenuto al versamento di una quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio risultante in bilancio e ad esso attribuibile in quota parte. Sono possibili accordi in deroga al presente articolo purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 5 - Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Cerro Tanaro.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione

Art. 6 - Stemma e Gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Comunità Collinare "Via Fulvia" e con il proprio stemma, deliberato dal Consiglio dell'Unione.
2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il Gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.
3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali devono essere autorizzati con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione.

Art. 7 – Durata dell'Unione

1. La durata dell'Unione è di anni 15 (quindici) decorrenti dall'esecutività della delibera di approvazione del presente atto ed è automaticamente rinnovata per altri 15 (quindici) anni, salvo diversa decisione degli Enti aderenti, formalizzata ai sensi di Legge.

Art. 8 - Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando più della metà dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti abbiano deliberato di recedere dall'Unione, con le procedure e la maggioranza richieste per l'adozione dello Statuto.
2. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'articolo 141 del T.U.E.L.
3. Nei casi di cui al comma uno lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo il Consiglio della Comunità ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente assume le funzioni di Commissario Liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
4. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore. I dipendenti dell'Unione, originariamente trasferiti dai Comuni partecipanti, tornano in questi casi a far parte della dotazione organica di questi ultimi, mantenendo la posizione economica acquisita presso l'unione, ad esclusione dell'incarico di posizione organizzativa.

Art. 9 - Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con provvedimento

consiliare adottato con le modalità e la maggioranza richieste per l'adozione dello Statuto.

2. Il recesso deve essere comunicato all'Unione entro il mese di giugno affinché il Consiglio dell'Unione ne possa prendere atto. Il recesso ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Con il recesso tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi. Al Comune recedente è consentito affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi provvedimenti deliberati dal Consiglio dell'Unione.
4. lI recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti o future.
5. In caso di recesso, il personale conferito, salvo diverso accordo, verrà ritrasferito presso il comune recedente alle condizioni previste dal 4 comma del precedente art. 8

Art. 10 -Attività regolamentare

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti dei competenti organi deliberativi, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto.
2. Nelle more dell'adozione si applicano i corrispondenti regolamenti del Comune aderente di maggior dimensione demografica.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11 - Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
   - il Consiglio dell'Unione
   - il Presidente dell'Unione
   - la Giunta dell'Unione

CAPO I
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 12 - Composizione ed elezione del Consiglio

1. il Consiglio è composto da n. 12 consiglieri e precisamente dal Sindaco e da due rappresentanti, di cui uno di minoranza ove presente, per ciascun Comune partecipante.
2. Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i due rappresentanti tra i propri componenti garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari, ove presenti.
3. L'elezione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale.

Art. 13 - Competenze del Consiglio

1. il Consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e sulla gestione, anche indiretta, dell'Unione stessa e adotta, per l'esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai Consigli comunali.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale secondo il proprio regolamento adottato a maggioranza assoluta.
3. Il Consiglio opera con deliberazioni collegiali.

4. il Consiglio, nel caso di rinnovo contemporaneo di almeno la metà del consigli comunali dei comuni partecipanti, procede alla elezione del presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti Sindaci del consesso, nonché alla presa d'atto della composizione della Giunta.
5. Nella seduta successiva, da tenersi entro novanta giorni, il presidente presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Ai fini di cui al presente articolo, si intendono per prima seduta tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente, compresa quella immediatamente dopo la contemporanea scadenza della maggioranza dei membri del Consiglio.
7. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, entro 30 giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
8. Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal Sindaco del Comune con maggior popolazione.
9. Nella prima seduta del Consiglio dell'Unione, le funzioni del Segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario dell'Unione.

Art. 14 - Status degli Amministratori dell'Unione

1. Lo status giuridico, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità dei componenti del Consiglio dell'Unione, dei componenti della Giunta dell'Unione e del Presidente sono quelli previsti per gli amministratori degli enti locali.
2. Gli Amministratori dell'Unione rappresentano l'Unione senza vincolo di mandato.

3. Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
4. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Titolo III Capo IV del T.U.E.L..
5. I componenti del Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
7. Ai componenti del Consiglio non è dovuta alcuna indennità di presenza o rimborso spese viaggio per la partecipazione alla sedute.

Art. 15 - Durata in carica dei componenti del Consiglio dell'Unione

1. I componenti del Consiglio rimangono in carica per tutta la durata del proprio mandato in seno al Comune di appartenenza e cessano con il venir meno, per qualunque motivo, dello status di consigliere comunale.
2. Le dimissioni presentate dal componente del Consiglio dell'Unione hanno efficacia immediata e non necessitano di presa d'atto.
3. In caso di dimissioni o cessazione per ogni altra causa di un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale del Comune interessato provvede entro dieci giorni

all'elezione del sostituto.

Art. 16 - Decadenza dei componenti del Consiglio dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione, a seguito di accertamento dell'assenza di un componente del Consiglio dell'Unione per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, avvia il procedimento di decadenza con la richiesta all'interessato di fornire cause giustificative dell'assenza.
2. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione il componente del Consiglio è tenuto a fornire le giustificazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
3. Decorso tale termine, anche in assenza delle giustificazioni, il Consiglio dell'Unione delibera in merito.

Art. 17 - Sedute del Consiglio dell'Unione

1. Le sedute consiliari sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Unione o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o, entro venti giorni dalla richiesta di un quinto dei componenti ovvero di almeno due Sindaci dell'Unione, inserendo, in tali casi, all'ordine del giorno, le questioni richieste, formulate secondo quanto previsto per le proposte di deliberazione.
2. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
3. Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute.
4. Il Consiglio dell'Unione delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni della legge o del presente Statuto.
5. Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

CAPO II
IL PRESIDENTE

Art. 18 - Entrata in carica

1. Il Presidente dell'Unione deve rivestire la carica di Sindaco di uno dei Comuni aderenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi consegue la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
2. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco ed è rieleggibile così come previsto dalla vigente normativa.
3. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e deve contenere la proposta

di un sindaco candidato alla presidenza. Tale mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente.

Art.19 - Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'Amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio.
4. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:

a) Coordina e stimola l'attività dei componenti della Giunta, ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
b) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente;
c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente;
d) nomina il segretario dell'Unione;
e) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
f) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
g) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;
h) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in un'articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
i) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario;

Art. 20 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente dell'Unione è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Qualora anche il Vicepresidente sia assente o impedito, le funzioni sono svolte dal componente della Giunta più giovane di età.

Capo III

LA GIUNTA

Art. 21 - Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e da n. 3 componenti, di cui uno con le funzioni di Vicepresidente.
2. I componenti sono nominati dal Presidente, entro dieci giorni dall'elezione tra i Sindaci e/o i componenti l'esecutivo in carica presso i comuni aderenti all'Unione.

3. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'Ente. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni il Presidente, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Il Presidente può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, della notificazione dell'atto di revoca ed, in ogni caso, al venir meno della carica di componente dell'esecutivo presso i comuni aderenti all'Unione.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 22 - Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;
b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei Responsabili di Servizio;
c) ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei "budgets" di risorse da assegnare ai servizi;
d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 23 - Funzionamento

1. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali assunte a maggioranza dei presenti ed aventi diritto al voto.
3. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

CAPO I
LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 24 - Principi e criteri di gestione

1. L'organizzazione strutturale è diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento di organizzazione ed è articolata in Uffici.
2. L'Unione ispira l'organizzazione degli Uffici e del personale a criteri di autonomia, di

funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurarne efficienza ed efficacia.

3. L'attività dell'Amministrazione è fondata sulla ripartizione tra funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercitato dagli organi politici dell'Ente, e funzioni di gestione, svolte dai responsabili, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire, con l'esercizio di poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi ed all'utilizzo delle risorse disponibili.
5. Per quanto non previsto dallo Statuto o da altra fonte regolamentare si applicano le norme sull'ordinamento degli Enti locali.

Art. 25 - Personale

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale é riservata agli atti normativi dell'Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
   Il regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in particolare, disciplina:
   a) la struttura organizzativo - funzionale;
   b) la dotazione organica;
   e) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
   d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.
4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'Amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo - funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
   a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
   b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
   c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

Capo II
ORGANI BUROCRATICI

Art. 26 - Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti con contratto a tempo determinato.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente.

Art. 27 - Responsabili di Servizio

1. I Responsabili dei Servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.
2. Ai Responsabili dei Servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

CAPO III
IL CONTROLLO INTERNO

Art. 28 PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

1. I controlli interni sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Art. 29 – Organo di revisione

1. L'attività di vigilanza è definita e svolta dall'organo di revisione dei conti.
2. L'organo è nominato con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali;
il Consiglio dell'Unione determina in sede di bilancio di previsione le risorse disponibili, nei limiti di legge, per onorari e spese inerenti lo svolgimento di tale funzione.
3. La legge prevede le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dell'ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al consiglio.
5. L'organo di revisione può assistere alle sedute del Cosiglio, e, se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.
6. Ove possibile, si prevede la gestione della funzione in oggetto tramite unico incaricato per unione e per tutti i comuni associati, in modo da razionalizzare i costi del servizio.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.30 PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2.A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 31 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente.
2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 34, comma 5, del T.U.E.L..

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 32 - Associazionismo e partecipazione

1. L'Unione valorizza le libere forme associative senza finalità di lucro di cittadini e promuove gli organismi di partecipazione all'Amministrazione locale previsti dalla legge.
2. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni rappresentative, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi relativi all'atto de quo.

Art. 33 - Istanze, petizioni e proposte

1. Chiunque abbia interesse può rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività di Amministrazione.
2. Specifico regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui al comma precedente

Art. 34 - Accesso agli atti amministrativi

1. Ai fini di assicurare la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa è riconosciuto a chiunque abbia interesse il diritto di accesso agli atti dell'Unione, nei limiti e con le modalità previsti dalla Legge.
2. Lo status di cittadino residente nell'Unione costituisce titolarità d'interesse giuridicamente rilevante.

Art. 35 - Partecipazione al procedimento

1. L'Ente comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi di legge.
2. I portatori di interessi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento possono intervenire nel procedimento, secondo le modalità previste dal relativo argomento.
3. Nello svolgimento della propria attività l'Unione utilizza ogni strumento di semplificazione previsto dalla Legge.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 36 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi. Per quanto non disciplinato nel presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 37 Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti:
a) nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 38 Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili

TITOLO VII
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 39 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate ai sensi di legge dal Consiglio dell'Unione con le maggioranze previste per l'adozione.
2. Lo Statuto entra in vigore nei termini e secondo le pubblicazioni di rito previste dalla legge in materia.

SOMMARIO

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 Oggetto e finalità
Art.2 Programmazione e cooperazione
Art.3 Risorse finanziarie
Art.4 Adesioni all'Unione
Art.5 Sede dell'Unione
Art.6 Stemma e gonfalone
Art.7 Durata dell'Unione
Art.8 Scioglimento dell'Unione
Art.9 Recesso dall'Unione
Art.10 Attività regolamentare

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art.11 Organi dell'Unione

CAPO I
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art.12 Composizione ed elezione del Consiglio
Art.13 Competenze del Consiglio
Art.14 Status degli amministratori dell'Unione
Art.15 Durata in carica dei componenti del Consiglio dell'Unione
Art.16 Decadenza dei componenti del Consiglio dell'Unione
Art.17 Sedute del Consiglio dell'Unione

CAPO II
IL PRESIDENTE

Art.18 Entrata in carica
Art.19 Competenze
Art.20 Vicepresidente

CAPO III
LA GIUNTA

Art.21 Composizione, nomina e cessazione
Art.22 Competenza
Art.23 Funzionamento

TITOLO III
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

CAPO I
LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art.24 Principi e criteri di gestione
Art.25 Personale

CAPO II
ORGANI BUROCRATICI

Art.26 Il Segretario
Art.27 Responsabili di Servizio

CAPO III
CONTROLLO INTERNO

Art.28 Principi generali del controllo interno
Art.29 Organo di revisione

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.30 Principi generali
Art.31 Accordi di programma

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.32 Associazionismo e partecipazione
Art.33 Istanze, petizioni e proposte
Art.34 Accesso agli atti amministrativi
Art.35 Partecipazione al procedimento

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art.36 Statuto
Art.37 Regolamenti
Art.38 Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

TITOLO VII
DISPOSIZIONE FINALE

Art.39 Modifiche allo Statuto